

# CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE

## REGOLAMENTO

***In vigore dal 1° maggio 2009***

### INDICE

#### Parte I. DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1. Le procedure
- Articolo 2. Disposizioni particolari per le procedure internazionali
- Articolo 3. Arbitri - arbitratori – periti e conciliatori
- Articolo 4. Accettazione e dichiarazione di indipendenza dell'arbitro
- Articolo 5. Ricusazione, revoca e sostituzione di arbitro
- Articolo 6. Sede dei procedimenti - Computo dei termini
- Articolo 7. Spese del procedimento
- Articolo 8. Obbligo di riservatezza
- Articolo 9. Deposito e trasmissione degli atti e dei documenti dei procedimenti

#### Parte II. PROCEDURE DI ARBITRATO ORDINARIO, RITUALE ED IRRITUALE

- Articolo 10. Numero degli arbitri - Tipo di procedura
- Articolo 11. La Domanda dell'Attore
- Articolo 12. La Risposta del Convenuto. Domanda riconvenzionale e Replica
- Articolo 13. La nomina degli arbitri
- Articolo 14. Le udienze
- Articolo 15. L'istruzione probatoria
- Articolo 16. Il lodo
- Articolo 17. Il deposito del lodo
- Articolo 18. Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri

#### Parte III. PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO

- Articolo 19. Ambito di applicazione
- Articolo 20. I principi di base
- Articolo 21. La Domanda
- Articolo 22. La Risposta
- Articolo 23. La nomina dell'arbitro
- Articolo 24. L'udienza
- Articolo 25. Il lodo
- Articolo 26. I costi della procedura

#### Parte IV. PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA

- Articolo 27. Norme applicabili

#### Parte V. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE

- Articolo 28. Ambito di applicazione
- Articolo 29. Avvio del procedimento
- Articolo 30. Il conciliatore
- Articolo 31. La Segreteria
- Articolo 32. L'incontro di conciliazione
- Articolo 33. Esito dell'incontro di conciliazione
- Articolo 34. Riservatezza

*CLAUSOLE RACCOMANDATE*

## Parte I. DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1

#### Le procedure

1.1 La Camera Arbitrale del Piemonte (in seguito denominata "Camera Arbitrale"), con sede presso la C.C.I.A.A. di Torino, in collaborazione con Ordini e Collegi professionali, amministra i seguenti procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie:

- arbitrato ordinario, rituale o irrituale;
- arbitrato rapido;
- arbitraggio;
- perizia contrattuale;
- conciliazione/mediazione.

1.2 Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui all'art. 1.1 quando esista tra le parti una convenzione in forma scritta per arbitrato o per altra procedura che faccia riferimento alla Camera Arbitrale del Piemonte o ad una delle Camere di commercio aderenti.

Qualora manchi l'accordo sopracitato, la parte che intenda instaurare una delle procedure di cui all'art. 1.1 può richiedere alla Camera Arbitrale di verificare se la controparte accetti di sottoporre la controversia alla procedura che l'Attore desidera instaurare. In tal caso la Segreteria della Camera arbitrale (qui di seguito "Segreteria") trasmetterà la richiesta all'altra parte, sollecitandone l'adesione. In caso di mancata accettazione scritta della richiesta entro un termine che, salvo diversa indicazione delle parti, è di trenta giorni, la Camera Arbitrale informerà il richiedente che la procedura non può aver luogo.

1.3 Le spese delle procedure sono determinate in base al Tariffario allegato.

1.4 Nel presente Regolamento si utilizza il termine "organo arbitrale", o "arbitro" o "arbitri", per indicare il collegio arbitrale o l'arbitro unico, a seconda del caso.

1.5 Ove l'accordo arbitrale faccia riferimento, con qualsiasi espressione, all'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale del Piemonte senza precisare il tipo di procedura arbitrale, troverà applicazione la disciplina dell'arbitrato ordinario ovvero dell'arbitrato rapido secondo quanto previsto dal successivo articolo 19.

Qualora le parti abbiano deferito la controversia ad un collegio arbitrale, si applicherà la procedura di arbitrato ordinario.

1.6 La procedura di conciliazione è regolata dalla parte V del presente Regolamento. Le Disposizioni Generali della parte I si applicano in quanto compatibili.

### Articolo 2

#### Disposizioni particolari per le procedure internazionali

2.1 Le procedure sono internazionali quando almeno una delle parti risiede o ha la propria sede effettiva all'estero.

2.2 Alle procedure internazionali amministrative dalla Camera Arbitrale si applicano le norme del presente Regolamento con le modifiche e gli adattamenti previsti per tale ipotesi nel presente articolo ed in altre disposizioni del Regolamento.

2.3 Nelle procedure internazionali i termini previsti nel presente Regolamento, salvo quello per pronunciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario, si intendono raddoppiati.

2.4 La lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato viene determinata, in assenza di comune previsione delle parti, dagli arbitri.

2.5 Le parti possono stabilire le norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, gli arbitri applicano la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. In tutti i casi gli arbitri tengono conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio.

### **Articolo 3**

#### **Arbitri - arbitratori - periti e conciliatori**

3.1 La Giunta esecutiva (qui di seguito "Giunta") cura la formazione di elenchi di arbitri, arbitratori, e periti, scegliendoli tra soggetti di provata esperienza e competenza. La Giunta può avvalersi di tali elenchi per effettuare le nomine, senza che l'inserimento in essi costituisca titolo né esclusivo né preferenziale per le nomine stesse.

Per i conciliatori si applica l'art. 30 del Regolamento.

3.2 Non possono essere nominati in procedure amministrative dalla Camera arbitrale:

- a. i membri della Camera arbitrale;
- b. i revisori dei conti delle Camere aderenti e dell'Unione regionale delle Camere di commercio;
- c. i dipendenti della Camera arbitrale, delle Camere aderenti e dell'Unione regionale;
- d. i componenti di associazione professionale, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a,b,c.

### **Articolo 4**

#### **Accettazione e dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro**

4.1 Salvo quanto previsto all'art. 23.4, l'arbitro designato dalle parti, dagli altri arbitri, o dalla Camera Arbitrale, deve far pervenire alla Segreteria, anche a mezzo fax, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, la propria accettazione scritta. L'accettazione dev'essere accompagnata da una dichiarazione, redatta conformemente al formulario predisposto dalla Camera Arbitrale, in cui l'arbitro indicherà le eventuali circostanze che possano apparire influenti sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico ("Dichiarazione d'indipendenza"). La Segreteria comunica alle parti ed agli altri arbitri l'avvenuta accettazione e trasmette loro la Dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro.

4.2 Ove l'accettazione dell'incarico con la dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbitrale, se lo reputa necessario in relazione alle circostanze del caso concreto, fissa all'arbitro un nuovo termine per

comunicare la propria accettazione. In difetto, si procede secondo quanto previsto dall'art. 5.4.

## **Articolo 5**

### **Ricusazione, revoca e sostituzione di arbitro**

5.1 Ciascuna parte può presentare alla Camera Arbitrale istanza motivata di ricusazione di arbitro nei casi previsti dalla legge entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 4.1, ovvero dalla conoscenza di una causa di ricusazione sopravvenuta.

5.2 Sull'istanza di ricusazione decide la Camera Arbitrale, sentito l'arbitro ricusato.

5.3 Nelle ipotesi di negligente espletamento delle proprie funzioni o di comportamento ostruzionistico da parte di un arbitro, la Camera Arbitrale, dopo un primo richiamo scritto, può revocarlo e nominarne altro in sua vece.

5.4 Nei casi di rinuncia di un arbitro all'incarico, di accoglimento di una domanda di ricusazione, di revoca dell'arbitro o di mancata accettazione da parte di un arbitro dell'incarico entro i termini prescritti e in ogni caso in cui l'arbitro venisse a mancare per qualsiasi motivo, la designazione e la nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le modalità decise dalla Camera Arbitrale che potrà anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla nomina diretta dell'arbitro.

## **Articolo 6**

### **Sede dei procedimenti - Computo dei termini**

6.1 La sede dei procedimenti di cui all'art. 1.1 è fissata in Torino presso la Segreteria della Camera Arbitrale, salvo diversa volontà delle parti. Gli arbitri possono stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

6.2 Per il computo dei termini si richiama l'art. 155 c.p.c. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è considerato giorno festivo.

6.3 Se non diversamente specificato, i termini si intendono ordinatori.

6.4 I termini sono sospesi dal 1<sup>o</sup> agosto al 15 settembre.

## **Articolo 7**

### **Spese del procedimento**

7.1 Le spese del procedimento comprendono:

- a. i diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale;
- b. gli onorari dell'organo arbitrale;
- c. le eventuali spese debitamente documentate dagli arbitri;
- d. l'onorario e le spese dell'eventuale consulente tecnico d'ufficio.

7.2 Salvo quanto disposto in materia di Arbitrato Rapido, al momento della presentazione della domanda l'Attore (qui di seguito "Attore") è tenuto a versare alla Camera Arbitrale un diritto di registrazione come previsto nel Tariffario. Tale somma non è

rimborsabile e verrà considerata come acconto sull'importo dovuto dall'Attore per le spese di procedimento a suo carico.

7.3 Le parti sono tenute a versare alla Camera Arbitrale un deposito cauzionale a copertura dei diritti amministrativi e degli onorari degli arbitri, il cui ammontare viene determinato dalla Segreteria in base al valore della domanda (qui di seguito "Domanda", conformemente al Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa. Nel corso del procedimento la Segreteria provvede, ove necessario, a richiedere alle parti le opportune integrazioni.

7.4 In caso siano proposte domande riconvenzionali, la Camera Arbitrale può determinare depositi cauzionali di importo diverso, a carico rispettivamente dell'Attore per la Domanda principale, e del convenuto (qui di seguito "Convenuto") per quella riconvenzionale.

Ai fini della richiesta dei versamenti la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di costituzione dell'organo arbitrale o della omogeneità di interessi delle parti.

7.5 Le parti sono tenute al pagamento del deposito cauzionale di cui al terzo comma in eguale misura, salvo il caso previsto all'art. 7.4. Il versamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla richiesta della Segreteria. Qualora una parte non vi provveda tempestivamente, la somma potrà essere anticipata dall'altra parte.

7.6 In caso di mancato pagamento la Camera arbitrale può sospendere il procedimento, o il deposito del lodo, anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente: in tal caso i termini riprenderanno a decorrere non appena venga effettuato il pagamento mancante.

Decorsi sei mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Camera arbitrale può dichiarare l'estinzione del procedimento anche limitatamente alla domanda formulata dalla parte inadempiente.

## **Articolo 8**

### **Obbligo di riservatezza**

8.1 La natura confidenziale di ogni informazione o notizia inerente lo svolgimento delle procedure deve essere rispettata da qualsiasi persona coinvolta, in qualsiasi qualità, nel procedimento.

8.2 Il lodo può essere pubblicato solo se le parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera Arbitrale.

## **Articolo 9**

### **Deposito e trasmissione degli atti e dei documenti dei procedimenti**

9.1 Le parti devono depositare gli atti presso la Segreteria in un originale per la Camera Arbitrale, un originale per ciascuna altra parte e tante copie quanti sono gli arbitri; ciascun atto deve essere corredato da copia dei documenti.

9.2 Se non è diversamente previsto dalle parti o dal Regolamento, la Segreteria trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e a tutti i soggetti coinvolti gli atti e le

comunicazioni loro destinate con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro comprovata ricezione.

9.3 Un esemplare di tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure svoltesi innanzi alla Camera Arbitrale rimane depositato presso la stessa per cinque anni dalla chiusura del procedimento.

## Parte seconda

### PROCEDURA DI ARBITRATO ORDINARIO, RITUALE E IRRITUALE

#### Articolo 10

##### Numero degli arbitri - Tipo di procedura

10.1 Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. In assenza di specifica previsione delle parti quanto al numero degli arbitri, e sempreché le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il loro numero, la controversia è sottoposta ad un arbitro unico, nominato conformemente all'art. 13.1, salvo che la Camera Arbitrale non ritenga su richiesta di una parte e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che sia opportuno deferire la controversia ad un collegio di tre arbitri. Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro, si presume che esse intendano sottoporre la controversia ad un collegio di tre arbitri.

10.2 Qualora la controversia debba essere deferita ad un collegio arbitrale e le parti siano più di due, e qualora manchino specifiche pattuizioni delle parti circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri o esse si rivelino, a giudizio della Camera Arbitrale, inadeguate alla costituzione dell'organo arbitrale, la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati tutti dalla Giunta esecutiva.

10.3 Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato nella convenzione di arbitrato o altrimenti convenuto per iscritto di volere un arbitrato irrituale, l'arbitrato sarà rituale. Negli arbitrati irrivali, gli arbitri sono dispensati da formalità di procedura che non siano quelle del presente Regolamento, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio; essi decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati a pronunciare secondo equità. La loro determinazione scritta esprime la volontà delle parti come se proveniente dalle parti stesse.

10.4 Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dagli arbitri, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio.

#### Articolo 11

##### La Domanda dell'Attore

11.1 La parte che intende promuovere la procedura di arbitrato ordinario di cui all'art. 1.1, deve far pervenire Domanda scritta alla Segreteria della Camera Arbitrale, anche mediante deposito presso gli uffici delle Camere di commercio aderenti.

11.2 La Domanda contiene:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti;
- b) l'esposizione della controversia e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato della Camera Arbitrale;

- d) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
- e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e di ogni documento che l'Attore ritenga utile allegare;
- f) la designazione dell'arbitro quando non sia demandata alla Camera Arbitrale;
- g) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.

11.3 L'Attore può notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, fermo restando il deposito della stessa presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni dalla notifica.

11.4 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento del diritto di registrazione stabilito per la procedura di arbitrato ordinario dal Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa. La procedura non verrà attivata fino a versamento avvenuto.

## **Articolo 12**

### **La Risposta del Convenuto. Domanda riconvenzionale e Replica.**

12.1 La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d'ordine per anno ed annota gli estremi del procedimento stesso su apposito registro, eventualmente informatico, tenuto cronologicamente.

12.2 Salvo il caso di Domanda proposta congiuntamente dalle parti, e salvo il caso previsto all'art. 11.3, la Segreteria trasmette al Convenuto la Domanda, con invito a procedere alla comunicazione della propria risposta (qui di seguito "Risposta"), che dovrà pervenire alla Segreteria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Domanda da parte del Convenuto.

La Segreteria provvede alla comunicazione della Risposta all'Attore.

12.3 La Risposta contiene:

- a) il nome e l'indirizzo della parte convenuta;
- b) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità;
- c) l'eventuale Domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti ed ogni documento che il Convenuto ritenga utile allegare;
- e) la designazione dell'arbitro quando non sia demandata alla Camera Arbitrale;
- f) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.

12.4 L'Attore, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Risposta che contenga domanda riconvenzionale può trasmettere alla Segreteria la propria replica (qui di seguito "Replica") alla riconvenzionale con le stesse modalità stabilite per la comunicazione della Risposta.

12.5 Nel caso in cui il convenuto non depositi la Risposta, il procedimento procede in sua assenza.



## **Articolo 13**

### **La nomina degli arbitri**

13.1 L'organo arbitrale è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.

La nomina dell'arbitro unico, in mancanza di accordo fra le parti, è fatta dalla Giunta esecutiva.

13.2 Ove debba essere costituito un collegio arbitrale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10.2, la Segreteria invita gli arbitri nominati a procedere alla designazione del terzo arbitro entro 15 giorni, previa accettazione dell'incarico e trasmissione della Dichiarazione di indipendenza. La Segreteria, ricevuta la designazione del terzo arbitro, ne dà comunicazione a quest'ultimo, invitandolo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di indipendenza secondo quanto disposto all'art. 4.1.

13.3 Ove una parte non nomini il proprio arbitro nel termine stabilito, a tale nomina provvede la Giunta esecutiva, su richiesta dell'altra parte. La Segreteria comunica l'avvenuta nomina alle parti ed all'arbitro.

13.4 Se gli arbitri designati non si accordano nel predetto termine di 15 giorni sulla designazione del terzo arbitro, provvede alla nomina la Giunta esecutiva.

Della nomina la Segreteria dà comunicazione alle parti e agli arbitri dalle stesse designati, nonché al terzo arbitro e invita quest'ultimo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di indipendenza secondo quanto disposto all'art. 4.1.

13.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di nomina degli arbitri, ove non sia stabilito dalla legge che in tali casi la nomina sia deferita ad altra autorità, la nomina dell'organo arbitrale è effettuata dalla Giunta esecutiva.

## **Articolo 14**

### **Le udienze**

14.1 L'organo arbitrale, d'intesa con la Segreteria, fissa le udienze, alle quali invita le parti. Queste possono comparire personalmente o a mezzo di mandatario munito di delega scritta. Alla prima udienza, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, si dà atto a verbale dell'avvenuta costituzione dell'organo arbitrale anche ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo.

14.2 Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta alla Camera Arbitrale nel termine di cui all'art. 12.2, o questi comunque non sia comparso, l'organo arbitrale, verificata la regolarità della comunicazione della Domanda e della convocazione, dichiara l'assenza del Convenuto. Se rileva l'irregolarità della comunicazione, ne dispone l'immediato rinnovo.

14.3 In qualsiasi momento del procedimento, udite le parti, l'organo arbitrale può esperire il tentativo di conciliazione. Può altresì invitare le parti a svolgere il tentativo di conciliazione

secondo la procedura di conciliazione prevista dal regolamento della Camera Arbitrale. Il provvedimento con cui l'organo arbitrale dispone l'esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l'emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso. Dell'eventuale componimento amichevole si redige processo verbale sottoscritto dalle parti.

## **Articolo 15**

### **L'istruzione probatoria**

15.1 L'organo arbitrale può fissare una o più udienze per sentire le parti ed i testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio.

15.2 L'organo arbitrale procede all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio ove consentito che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione.

15.3 La nomina di un consulente tecnico d'ufficio (qui di seguito "CTU") è effettuata dall'organo arbitrale, che può delegarne la nomina alla Camera arbitrale. La Segreteria richiede alle parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese. Le parti possono designare consulenti tecnici di parte. Il CTU ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricsuzione prevista per gli arbitri.

15.4 Chiusa l'istruttoria, l'organo arbitrale invita le parti a presentare eventuali memorie e può fissare un'udienza per la discussione orale.

## **Articolo 16**

### **Il lodo**

16.1 Salvo diversa determinazione della Camera Arbitrale o accordo scritto delle parti, l'organo arbitrale deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro 180 giorni dalla data della prima udienza. Il termine di cui sopra può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su domanda motivata dell'arbitro ovvero d'ufficio, quando ricorrano fondati motivi, e in qualsiasi caso su concorde richiesta delle parti.

16.2 Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo è redatto per iscritto e potrà essere deliberato anche non in conferenza personale, su richiesta di uno degli arbitri. Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri due ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.

16.3 L'organo arbitrale decide secondo diritto, salvo che le parti l'abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità.

16.4 L'organo arbitrale, con adeguato anticipo rispetto al deposito del lodo, chiede alla Camera Arbitrale la liquidazione finale delle spese del procedimento.

## Articolo 17

### Il deposito del lodo

17.1 Il lodo è depositato in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un originale per la Camera Arbitrale, presso la Segreteria, che annota sul registro di cui all'art. 12.1 la data del deposito. La Segreteria può rilasciare copie autentiche del lodo.

17.2 La Segreteria trasmette alle parti un originale del lodo entro 10 giorni dal deposito.

## Articolo 18

### Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri

18.1 La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dalla Camera arbitrale secondo il Tariffario, prima del deposito del lodo. Il provvedimento di liquidazione è comunicato all'organo arbitrale che lo menziona nella decisione.

Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all'estensore della decisione o a quell'arbitro cui il Collegio avesse delegato particolari incombenze.

18.2 Al pagamento delle spese e competenze le parti sono tenute solidalmente, ma l'organo arbitrale indica nel lodo a quale delle parti incomba l'onere del pagamento delle spese e degli onorari o in quale proporzione esso debba essere ripartito. Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia o rinuncino al procedimento, la Camera Arbitrale liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività svolta.

18.3 L'organo arbitrale liquida gli onorari ai difensori e ai consulenti tecnici con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale ed in base alle note spese prodotte.

## Parte terza PROCEDURA DI ARBITRATO RAPIDO

### Articolo 19

#### Ambito di applicazione

19.1 La procedura di Arbitrato Rapido si applica a controversie il cui valore non ecceda 150.000 Euro.

19.2 Le parti di comune accordo possono sottoporre ad Arbitrato Rapido secondo le norme seguenti qualsiasi controversia, anche eccedente i limiti di cui all'art. 19.1 Parimenti, possono concordemente escludere l'applicazione della procedura di Arbitrato Rapido, anche per controversie rientranti nel limite di cui all'art. 19.1.

19.3 Per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 19.1 si fa riferimento all'ammontare indicato dall'Attore nella Domanda di cui all'art. 21. L'Attore non può successivamente aumentare la propria pretesa oltre il limite sopraindicato, salvo quanto dispone il comma 2 del presente articolo.

19.4 Qualora il valore della controversia non sia precisato nella Domanda, la scelta della procedura di Arbitrato Rapido indica comunque che l'Attore intende limitare le proprie pretese entro il limite di cui all'art. 19.1.

19.5 Eventuali domande riconvenzionali non verranno di regola prese in considerazione per la determinazione del valore ai fini dell'applicazione dell'art. 19.1. Tuttavia, in caso di domande riconvenzionali di valore eccedente il limite di 150.000 € di cui all'art. 19.1, e sempre che il convenuto ne faccia espressa istanza nella propria Risposta, la Camera arbitrale determina, tenuto conto delle circostanze, se addivenire alla trasformazione della procedura da arbitrato rapido ad arbitrato ordinario.

In tale ultimo caso la Camera arbitrale dichiara l'interruzione del procedimento invitando le parti a riassumerlo e la Segreteria richiede loro l'integrazione del deposito cauzionale. Il procedimento arbitrale proseguirà nelle forme dell'arbitrato ordinario; non opereranno le preclusioni di cui all'art. 20.2 previste per l'arbitrato rapido.

### Articolo 20

#### I principi di base

20.1 La procedura di arbitrato rapido è una procedura di arbitrato rituale semplificata con arbitro unico, concentrata principalmente in una o due udienze ravvicinate, con obbligo per l'arbitro di decidere la controversia entro 30 giorni dall'ultima udienza di cui all'art. 24. L'arbitro decide secondo equità, tranne che nelle controversie riservate dalla legge all'arbitrato secondo diritto e salvo diversa espressa determinazione delle parti.

20.2 Le parti devono indicare nella Domanda, nella Risposta e nella Replica all'eventuale domanda riconvenzionale a pena di decadenza i mezzi di prova e depositare i documenti di cui intendono avvalersi; viene privilegiata la discussione orale, secondo quanto precisato negli articoli seguenti.

20.3 Per tutto quanto non espressamente regolato, si applicano all'arbitrato rapido le norme previste per il procedimento ordinario in quanto compatibili.

## **Articolo 21**

### **La Domanda**

21.1 La parte che intenda ricorrere alla procedura di Arbitrato Rapido deve far pervenire la propria Domanda alla Segreteria della Camera Arbitrale, anche mediante deposito presso gli uffici delle Camere di commercio aderenti.

21.2 La Domanda contiene:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti, con indicazione di un numero di telefax dell'Attore e/o indirizzo di posta elettronica ai quali potranno essere validamente effettuate tutte le comunicazioni;
- b) l'esposizione delle pretese e l'indicazione della domanda, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- c) il testo della convenzione arbitrale e la documentazione su cui si basa la pretesa;
- d) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui l'Attore intende avvalersi; i documenti vanno depositati unitamente alla Domanda;
- e) i nomi e le qualifiche delle persone che l'Attore desidera siano sentite all'udienza in veste di rappresentante della parte o di testimone;
- f) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.

21.3 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per Arbitrato Rapido previsto dal Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda.

21.4 La Domanda viene comunicata dalla Segreteria al Convenuto entro 10 giorni dal ricevimento, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata ove possibile via telefax o posta elettronica.

21.5 L'Attore può notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, fermo restando il deposito della Domanda stessa alla Segreteria della Camera Arbitrale entro 10 giorni dall'ultima notifica.

21.6 In caso di domanda riconvenzionale del Convenuto è consentita all'Attore una risposta (qui di seguito "Replica") da inviare secondo le forme, le modalità ed i termini di cui all'art. 22.

## **Articolo 22**

### **La Risposta**

22.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda, il Convenuto deve far pervenire alla Segreteria la sua Risposta.

22.2 La Risposta contiene le seguenti informazioni:

- a) il numero di telefax del convenuto e/o l'indirizzo di posta elettronica ai quali potranno essere validamente effettuate tutte le comunicazioni;

- b) repliche alla Domanda e l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- c) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il Convenuto intende avvalersi; i documenti vanno depositati unitamente alla Risposta;
- d) i nomi e le qualifiche delle persone (in veste di rappresentante della parte o di testimone) che il Convenuto desidera siano sentite all'udienza;
- e) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato.

22.3 Insieme alla Risposta deve essere effettuato il versamento di una somma pari a metà del deposito cauzionale per Arbitrato Rapido previsto dal Tariffario in vigore al momento della Domanda.

22.4 Ove la Risposta del Convenuto non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera Arbitrale, previa verifica della regolarità della comunicazione della Domanda, adotta i provvedimenti necessari per la prosecuzione del procedimento.

22.5 La Risposta viene trasmessa all'Attore con le stesse modalità indicate all'art. 21.4.

## **Articolo 23**

### **La nomina dell'arbitro**

23.1 Entro 15 giorni dal ricevimento della Domanda ai sensi dell'art. 21.1, la Segreteria su indicazione della Giunta esecutiva invia alle parti una lista identica di nomi di almeno cinque arbitri, già contattati e disposti ad accettare la nomina.

23.2 Le parti vengono invitate a cancellare gli eventuali nominativi su cui non siano d'accordo ed a numerare i restanti secondo le loro preferenze, nonché a ritrasmettere alla Segreteria la lista, con eventuali osservazioni, entro 15 giorni dal ricevimento. Le parti possono proporre, di comune accordo, un altro nominativo di loro gradimento.

23.3 La Giunta esecutiva nomina l'arbitro individuandolo tra i nominativi approvati su ambedue le liste tenendo conto dell'ordine di preferenza espresso dalle parti. Qualora, per qualsiasi ragione, ivi compresa la mancata risposta di una o di ambedue le parti entro il termine di cui al precedente comma, non sia possibile addivenire alla designazione dell'arbitro conformemente alla procedura sopra descritta, la scelta sarà effettuata direttamente dalla Giunta esecutiva della Camera Arbitrale.

23.4 L'arbitro deve far pervenire alla Segreteria, entro 2 giorni da quando riceve la comunicazione di esser stato designato, l'accettazione scritta dell'incarico unitamente alla Dichiarazione di indipendenza, redatta conformemente all'art. 4.1, che viene inviata dalla Segreteria alle parti.

23.5 Nei casi in cui la legge privi le parti del potere di nomina degli arbitri, la nomina dell'arbitro è effettuata dalla Giunta esecutiva.

## Articolo 24

### L'udienza

24.1 L'arbitro convoca le parti ad un'udienza, da tenersi non oltre 30 giorni dalla sua nomina, presso la sede della Camera Arbitrale o presso la sede di una delle Camere aderenti.

24.2 L'arbitro, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, procede all'udienza. In caso rilevi l'irregolarità della convocazione, ne dispone il rinnovo.

24.3 Le parti devono comparire personalmente con i testimoni e/o gli esperti indicati rispettivamente nella Domanda, nella Risposta o nella Replica. E' onere delle parti assicurare la presenza di tali persone nel giorno e nel luogo fissato per l'udienza.

24.4 L'arbitro, esperito il tentativo di conciliazione, dopo aver sentito le parti e gli eventuali testimoni e/o esperti, può - ove lo ritenga necessario - fissare una nuova udienza, che deve tenersi entro 20 giorni dalla prima. L'arbitro può anche, ove lo giudichi indispensabile per la risoluzione della controversia, ordinare una consulenza tecnica d'ufficio, da effettuarsi nei tempi più brevi possibili; in tal caso egli fisserà altra udienza per la discussione dei risultati della perizia.

24.5 Ulteriori termini di replica e ulteriori mezzi di prova potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo sempre presente l'esigenza di concentrare il più possibile la procedura e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 25.

24.6 Nella gestione dell'udienza l'arbitro può compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili per l'accertamento dei fatti della causa. In particolare, egli può sottoporre le parti ed i testimoni ad interrogatorio libero e chiedere l'esibizione di documenti o la messa a disposizione di mezzi di prova ovvero di altri elementi di cui venga a conoscenza nel corso della procedura, con l'unico limite del rispetto del principio del contraddittorio.

24.7 Fatto salvo il caso di fissazione di nuove udienze ai sensi dell'art. 24.4, al termine della trattazione le parti rassegnano a verbale le conclusioni definitive e, salvo che rinuncino a tale facoltà, procedono alla discussione orale della causa. E' espressamente esclusa, salvo che l'arbitro ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza.

## Articolo 25

### Il lodo

25.1 L'arbitro decide la controversia mediante un lodo rituale secondo equità, salvo il caso di controversia riservata dalla legge o per volontà delle parti all'arbitrato di diritto, nel termine di 30 giorni dalla data dell'udienza di discussione.

25.2 Il termine di cui al comma che precede può essere prorogato dalla Camera Arbitrale su concorde richiesta delle parti o su domanda motivata dell'arbitro, quando ricorrano fondati motivi.

25.3 Il lodo dev'essere depositato dall'arbitro presso la Camera Arbitrale. Quest'ultima lo trasmetterà alle parti, previa verifica dell'avvenuto versamento delle somme di cui all'art. 26.

## **Articolo 26**

### **I costi della procedura**

26.1 I costi della Procedura di Arbitrato Rapido sono determinati in via forfetaria dalla Camera Arbitrale secondo il Tariffario di cui all'art. 1.3 in vigore al momento della presentazione della Domanda. Al costo forfetario possono aggiungersi eventuali ulteriori spese, ad es. per una perizia tecnica o per trasferta; in tal caso la Segreteria inviterà le parti ad integrare la cifra già corrisposta.

26.2 Costi e spese del procedimento sono a carico delle parti nella misura determinata dall'arbitro, fermo restando l'obbligo di solidarietà. Per quanto riguarda altre spese eventuali, rimangono a carico di ciascuna parte le spese dalla stessa sostenute.

26.3 Qualora nel corso del giudizio arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia la Camera arbitrale liquida le spese del procedimento in ragione dell'attività svolta, in conformità con quanto previsto all'art. 18.2.

## **Parte quarta**

### **PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA**

## **Articolo 27**

### **Norme applicabili**

27.1 Alle procedure di arbitraggio e di perizia si applicano, ove compatibili, le norme della parte prima e seconda del presente Regolamento, nonché le tariffe previste per l'arbitrato ordinario.

27.2 Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dell'attività economica.



## **Parte quinta**

### **PROCEDURA DI CONCILIAZIONE**

#### **Articolo 28**

##### **Ambito di applicazione**

Il Servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere controversie di natura economica, ed in particolare quelle che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori. La qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che deposita la domanda. Per i procedimenti di conciliazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

#### **Articolo 29**

##### **Avvio del procedimento**

Il procedimento di conciliazione si avvia attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria del Servizio.

Le parti possono avviare il procedimento di conciliazione o aderire ad esso sia utilizzando gli appositi moduli, sia in carta libera, purché siano precisati gli stessi dati richiesti dai moduli.

Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.

La domanda di conciliazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, salvo quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato sia riservato al solo conciliatore.

La Segreteria comunica all'altra parte, nel più breve tempo possibile, l'avvenuto deposito della domanda di conciliazione con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione, invitandola a rispondere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Se l'altra parte accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore e fissata la data dell'incontro.

Qualora l'attività del Servizio di conciliazione presupponga un'apposita abilitazione, e questa non sussista o venga a mancare successivamente al deposito della domanda, la Segreteria informa le parti e fornisce l'elenco dei Servizi di conciliazione camerali abilitati presso cui potranno svolgere il procedimento.

#### **Articolo 30**

##### **Il conciliatore**

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente. Il conciliatore è individuato dalla Segreteria tra i nominativi inseriti in un'apposita lista, formata sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di commercio nel rispetto della normativa vigente. Il conciliatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dalla Segreteria, con decisione motivata, anche in liste di altre Camere di Commercio.

Le parti possono individuare congiuntamente il conciliatore tra i nominativi inseriti nella lista.

Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge. Sono altresì incompatibili gli addetti al Servizio di conciliazione. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento.

Il conciliatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

La Segreteria può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore che possa aiutarlo nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Le parti possono richiedere alla Segreteria, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore.

### **Articolo 31**

#### **La Segreteria**

La Segreteria, le cui modalità di funzionamento possono essere disciplinate dall'organismo che istituisce il servizio di conciliazione con atto interno conforme al proprio modello organizzativo, amministra il servizio di conciliazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere e apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di conciliazione.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo per ogni procedimento di conciliazione.

La Segreteria verifica la disponibilità delle parti a partecipare all'incontro di conciliazione, individua il conciliatore nel caso concreto, organizza l'incontro relativo e provvede a tutte le comunicazioni necessarie, che vengono effettuate utilizzando il mezzo più idoneo.

La Segreteria può concludere il procedimento dandone notizia alle parti:

- qualora la parte invitata a partecipare alla conciliazione rifiuti espressamente di aderire o, entro il termine di cui all'art. 29, non comunichi la propria adesione;
- in qualsiasi momento le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguire il tentativo di conciliazione.

Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto:

- a) l'avvenuto deposito della domanda;
- b) la mancata adesione al procedimento;
- c) l'avvenuta chiusura del procedimento.

### **Articolo 32**

#### **L'incontro di conciliazione**

La sede dell'incontro è presso gli uffici della Segreteria o presso un'altra sede scelta dalle parti per singoli atti.

Il primo incontro di conciliazione si dovrà svolgere entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione dell'altra parte, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze organizzative del Servizio.

Le parti partecipano all'incontro personalmente o in casi eccezionali mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.

Le parti sono libere di farsi assistere da difensori, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria o da altre persone di fiducia.

In ogni caso è necessario che ciascuna parte comunichi alla Segreteria con congruo anticipo chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e separatamente. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

### **Articolo 33**

#### **Esito dell'incontro di conciliazione**

Il verbale di conciliazione è un documento sottoscritto dalle parti e dal conciliatore che dà atto dell'esito dell'incontro e, eventualmente, dell'impossibilità o del rifiuto di una parte di sottoscriverlo.

In caso di esito positivo della conciliazione, i termini dell'accordo sono recepiti:

- a) nel verbale, nei casi previsti dalla legge applicabile al procedimento
- b) in un documento separato, sottoscritto dalle sole parti.

Nei casi previsti dalla legge, se entrambe le parti lo richiedono, il conciliatore è tenuto a formulare una proposta di accordo rispetto alla quale ciascuna di esse, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare; di tali posizioni il conciliatore dà atto nel verbale.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

### **Articolo 34**

#### **Riservatezza**

Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Parimenti, il conciliatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di conciliazione.

A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti, presenti all'incontro di conciliazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.

Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti non possono chiamare il conciliatore, i funzionari e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.